COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 715

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 715

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile (1267) 715

PRESIDENTE . 715, 721, 723, 725, 726, 727 730, 731

CACCIATORE . 721, 722, 723, 725, 726, 727 728, 729

CARIOTA-FERRARA 729

DE FLORIO . . 719, 721, 722, 728, 729, 730 731

MARICONDA 730

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* 722, 723, 728, 729, 731

PENNACCHINI, *Relatore* . 715, 721, 722, 723 725, 726, 728, 730

La seduta comincia alle 10,50.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bova e Ruffini sono in congedo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sartor è sostituito dal deputato Cattaneo Petrini Giannina per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile (1267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore, Ghislandi, Minasi, Alfini: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile ».

Il comitato ristretto ha trasmesso alla Commissione un nuovo testo del provvedimento, sotto alcuni aspetti – vorrei dire – ridimensionato.

Prego il relatore Pennacchini di riferire sui lavori del comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ho già avuto modo di dire, nella passata seduta, che non ci sono state delle riunioni formali del comitato, ma solo dei contatti individuali con i singoli membri, soprattutto in ordine all'opportunità di trovare una soluzione che contemperasse i vari punti di vista che erano affiorati nel corso della discussione in Commissione.

Mi sono incontrato con parecchi membri del comitato che, in Commissione, avevano sollevato alcuni rilievi, come ad esempio i deputati Lucifredi e Bisantis.

Ne è scaturito, così, un nuovo testo che, a mio giudizio, assomma le varie posizioni e cancella – o addirittura annulla – le preoccupazioni che erano emerse. Tuttavia, desidero precisare che i membri del comitato che non sono riuscito a interpellare non possono essere considerati in funzione di colleghi che abbiano approvato il testo, in quanto non ne hanno potuto prendere visione.

Passo, ora, ad illustrare i vari articoli, del nuovo testo sottoposto alla vostra attenzione, e aggiungerò, alcune considerazioni, che – lo ripeto – non sono opinioni espresse dal comitato, ma mie opinioni personali in quanto parlo non tanto come relatore, quanto come uno dei componenti di questa Commissione, che esprime il proprio parere.

Il nuovo testo dell'art. 1 è il seguente:

« L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Crediti per retribuzioni, spese funebri, di infermità, alimenti.* Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per l'anno antecedente la cessazione del rapporto, e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per l'ultimo anno antecedente l'atto finale;

3) le provvigioni dovute per gli ultimi sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto di agenzia e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge;

5) le somministrazioni di vitto, alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

6) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

7) le spese funebri necessarie secondo gli usi ».

Occorre, innanzitutto, rilevare che in questo testo il privilegio che accompagna le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato è stato esteso da sei mesi ai dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto.

Non credo di dovermi soffermare sulle ragioni che hanno indotto a ritenere preferibile che la tutela precedentemente accordata, venisse ulteriormente estesa: è da augurarsi, comunque, che si tratti soltanto di uno scrupolo prudenziale e che cioè non si verifichi mai il caso effettivo di lavoratori non pagati per un periodo così lungo.

Ferma restando la collocazione delle retribuzioni e delle indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro al primo posto dei privilegi, sono state inserite, nell'ordine, prima le retribuzioni ai professionisti e prestatori di opera intellettuale e, quindi, le provvigioni e le indennità spettanti agli agenti già, rispettivamente, collocate al quinto e sesto posto dell'articolo 2751 del codice civile ed al sesto e secondo posto della proposta Cacciatore. Le restanti voci sono state poste in ordine inverso a quello che attualmente figura sia nel codice che nella proposta di legge.

I criteri seguiti nella rielaborazione delle precedenze dei vari crediti possono essere sintetizzati nell'opportunità che, alla caratteristica di rapporto di lavoro, comune alla prestazione d'opera subordinata come a quella professionale, intellettuale o in regime di contratto di agenzia, corrisponda la minore possibile disparità di trattamento. La rielaborazione della graduatoria delle altre voci è stata ritenuta più rispondente alla effettiva priorità delle esigenze da tutelare.

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

« L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Preferenza delle spese di giustizia e dei crediti di lavoro.* I crediti per spese di giustizia enunciato dagli artt. 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.

I crediti di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti, subordinatamente ai crediti per spese di giustizia, ad ogni altro credito eccetto quelli pignoratizi o ipotecari.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti ai privilegi per le spese di giustizia e per i crediti di lavoro di cui ai paragrafi precedenti ».

In questo articolo, che rappresenta il perno centrale del sistema, è stata introdotta una innovazione della massima importanza: la esclusione della preminenza dei crediti de-

rivanti da lavoro subordinato, di cui al numero 1 dell'articolo precedente, su quelli assistiti da pegno o da ipoteca.

È noto come su questo punto si siano localizzate le più pronunciate perplessità e le più accese polemiche, non sembrando a molti che un orientamento così drastico, come quello della preminenza assoluta, caldeggiato dal proponente e tradotto in questa forma dal relatore, potesse essere recepito dal nostro sistema economico senza determinare turbamenti di portata ben difficilmente valutabile in sede preventiva.

Debbo aggiungere che non ci siamo limitati a delle affermazioni di natura astratta, ma abbiamo interpellato funzionari, tecnici, dei ministeri più direttamente interessati, come quello dell'industria, i quali hanno ritenuto una prevalenza, come quella proposta, tanto rivoluzionaria, da poter determinare un vero e proprio terremoto per le imprese industriali, riducendo, se non anche annullando, la possibilità di aperture di credito ad un considerevole numero di industrie con conseguenze facilmente intuibili.

Anche in sede di comitato ristretto questo argomento ha formato oggetto delle più approfondite discussioni e prevalse la tendenza più moderata, quella cioè che, pur accettando il principio della prevalenza, non riteneva che dovesse essere spinta fino alle estreme conseguenze.

La variante, così come è stata formulata, dovrebbe rappresentare una accettabile soluzione di compromesso. Non vi è dubbio, infatti, che, pur con la limitazione accennata, la residuale garanzia riservata ai crediti in questione rimane ampia ed efficace, ben differente da quella offerta dall'attuale articolo 2778 del codice civile che la pone al quattordicesimo posto nell'ordine delle prelazioni.

In materia di beni mobili, infatti, il privilegio generale esplica piena e completa la sua prevalenza su ogni altro, generale o speciale che sia, con la sola eccezione, peraltro da ritenere non rilevante, di non poter essere esercitato in pregiudizio di eventuali creditori pignoratizi.

In materia di immobili, invece, a parte la preferenza attribuita ai creditori ipotecari, rimane in vita il carattere di sussidiarietà sancito dall'articolo 2776 del codice civile per cui i creditori in argomento sono collocati sul prezzo di realizzo soltanto nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili.

In altra occasione ho posto in evidenza come questa clausola rappresenti un intralcio più apparente che reale: ritengo, ora, di poter aggiungere che questa clausola ci si presenta oggi opportuna e provvida perché, ferma restando l'efficacia basilare della prevalenza garantita dall'articolo 2777 del codice civile – che, come ho detto, è il perno di tutta la questione – stabilisce un ordine logico – da seguire nell'esecuzione – che non sarebbe giusto, né saggio, né economico sovvertire a capriccio del creditore.

Resta qualcosa da dire per il caso di concorso di crediti di lavoro subordinato con crediti ipotecari e con crediti assistiti da privilegio immobiliare. In caso di rapporto a due tutto è semplice: concorrendo crediti di lavoro con privilegi immobiliari sono preferiti i primi; concorrendo crediti di lavoro con crediti ipotecari sono preferiti questi ultimi, e tutto ciò in omaggio al principio inserito nell'articolo 2777, secondo cui « i crediti di lavoro subordinato... sono preferiti... ad ogni altro credito eccetto quelli.. ipotecari ». Concorrendo, invece, privilegi immobiliari con crediti ipotecari la preferenza spetta ai privilegi immobiliari che, a loro volta, pur debbono cedere il passo di fronte ai crediti di lavoro in virtù del capoverso dell'articolo 2748 del codice civile che prescrive: « I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente ».

In caso di rapporto plurimo, cioè di concorso di tutti e tre i tipi di crediti, si viene ad instaurare – mi si perdoni la similitudine, ma non ne trovo una più espressiva – una specie di « morra cinese » (ricordate, quella in cui il foglio prevale sul sasso, il sasso prevale sulle forbici e le forbici prevalgono sul foglio), in cui ognuno dei tre concorrenti prevale su di un altro e soccombe al terzo.

Veramente questo problema non si è presentato in sede di comitato ristretto, ma è obbligo del relatore rilevarlo e farne cenno, pur senza avere la pretesa di imporre in questa sede la soluzione. A me compete il dovere di segnalare come un caso del genere possa dare ingresso a discussioni di tipo più o meno bizantino; alla Commissione spetta decidere se sia il caso di ovviarvi in partenza, a meno che non si ritenga di lasciare questa materia alle sottili elucubrazioni degli avvocati.

Passo all'articolo 3 che è stato così formulato:

« I nn. 13 e 14 dell'articolo 2778 del codice civile sono così sostituiti:

« 13) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia

indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti è preferito quello del mezzadro o colono;

14) i crediti per spese funebri, di infermità, per somministrazioni, provvigioni o alimenti, e quelli restanti per retribuzioni ed indennità nell'ordine indicato nell'articolo 2751 ».

Scopo di questo articolo è soltanto quello di porre in evidenza – mediante l'inserzione della parola « restanti » per contraddistinguere le retribuzioni e le indennità rimaste al quattordicesimo posto dell'articolo 2778 del codice civile – l'avvenuta trasposizione nell'articolo precedente delle retribuzioni ed indennità relative a rapporti di lavoro subordinato, alfine di farle fruire di una prevalenza pressoché assoluta.

La modifica del tredicesimo paragrafo – consistente nella preferenza concessa ai crediti del mezzadro e del colono anzichè a quelli del locatore – è stata apportata in omaggio a tendenze correnti, da ogni parte condivise.

Passo, all'ultimo articolo che è il 4:

« L'articolo 2780 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Ordine degli altri privilegi sugli immobili.* Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti per i tributi diretti, indicati dall'art. 2771;

2) i crediti indicati dall'art. 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;

4) i crediti dello Stato per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;

5) i crediti dei comuni e delle provincie, per i tributi indicati dall'articolo 2773 ».

Anch'esso è di natura prettamente formale e risponde allo stesso criterio ispiratore del precedente articolo. In questo caso l'evidenza della norma è stata ottenuta con l'aggiunta dell'aggettivo « altri » nel titolo e con l'inclusione nel testo delle parole « salvo quanto è disposto dall'articolo 2777 », cioè sempre per tutelare la posizione di preferenza dei crediti di lavoro subordinato.

Con questo termina il mio compito di relatore. Mi sia tuttavia consentito, in veste di componente di questa Commissione, di riproporre, ancora una volta, all'attenzione dei colleghi una questione marginale, di importanza pratica forse pressochè nulla, ma alla quale non posso, peraltro, fare a meno di attribuire una rilevanza ideale di notevole consistenza.

Intendo riferirmi alla mutata collocazione delle voci contenute nell'articolo 2751, dove si è operato uno spostamento di posizioni ben più incidente di quello, da me a suo tempo ritenuto troppo spinto, contenuto nella originaria proposta Cacciatore. A mio parere ogni proposta di legge deve avere uno scopo ben definito e le varie norme debbono tendere a questo scopo senza altri addentellati all'infuori di quelli strettamente necessari per il raggiungimento dello scopo principale. Tutti i provvedimenti adottati « con l'occasione », a prescindere dalla loro intrinseca bontà, non possono non disperdere l'idea-guida e, quindi, non influire negativamente agli effetti della comprensibilità, dell'accettabilità e, in ultima analisi, dell'efficacia del provvedimento di base.

Non dico cose nuove o cose che non siano state già meditate o osservate. Cito, a riprova, il fatto che era stata in un primo tempo ventilata l'idea di una modifica all'articolo 2775 del codice civile per includere i crediti spettanti ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari e affittuari per opere di miglioria apportate al fondo, tra i crediti privilegiati sugli immobli che traggono beneficio dalle opere di bonifica e di miglioramento. Ha finito, fortunatamente, con il prevalere la tesi ispirata al buon senso di non infarcire la nuova legge di disposizioni che nulla avevano a che fare con lo scopo primario, che riguarda, lo ripeto, soltanto i crediti di lavoro subordinato. Mi si potrà obiettare che è pur sempre rimasta nella proposta di legge una disposizione adottata « con l'occasione », a proposito della quale nulla ho creduto di dover eccepire: quella, cioè, dell'inversione, nell'ordine delle preferenze, di cui al numero 13) dell'articolo 2778, del credito del colono o mezzadro rispetto a quello del locatore. Ma in questo caso si trattava di un intarsio che, comunque, non interessava questioni di principio; pertanto, benché non fossi affatto entusiasta, non sul merito, ma sul sistema, non ho ritenuto di dover riscontrare in esso una particolare pericolosità.

Diverso, è invece, il discorso per il caso in esame. Premetto che non sono le conseguenze materiali che mi preoccupano in quanto, è bene ricordarlo, si tratta di privilegi che, salvo i crediti di lavoro subordinato, sono confinati in blocco al quattordicesimo posto in caso di concorso. Quello che non mi sento di ammettere è proprio l'intrinseca bon-

tà del provvedimento, anche se destinato presumibilmente a rimanere pressoché sterile; anzi, forse proprio per questo, perché in tal modo assume veste di valutazione teorica che, come tale, dovrebbe discendere da alti motivi etici rimasti, invece, senza neanche un tentativo di dimostrazione. Quali giustificazioni di carattere morale riteniamo di poter dare a chi si chieda perché esigenze per tanti anni considerate prioritarie, quali spese funebri, di infermità, di somministrazione del necessaro per vivere, siano state tolte dai primi posti e confinate agli ultimi? Che cosa ha a che vedere con la tutela dei lavoratori subordinati? Come si può evitare la critica che si sia voluta riordinare la materia soltanto perchè si avevano « le mani in pasta », senza un substrato di meditate ed approfondite considerazioni?

Ed è forse esente da critica anche l'aver portato ai primi posti della graduatoria dei privilegi le voci relative ai crediti degli altri lavoratori oltre a quelli subordinati? È stato detto che questo spostamento di graduatoria veniva fatto per assicurare una analoga tutela al lavoro qualsiasi fosse la sua forma. Ma di quale analogia si può parlare quando una di queste forme, il lavoro subordinato, viene estrapolata fino a farla assurgere a preminenza assoluta su tutto, mentre le altre vengono necessariamente lasciate al quattordicesimo posto?

Ritengo, inoltre, che a nessuno sfugga come l'articolo in questione sia ben lungi dal considerare l'universalità delle forme di lavoro. Non è forse, infatti, lavoro anche quello dell'artigiano o quello del commerciante, che non sono neanche menzionati nell'articolo stesso?

L'assurdo che incombe su tutta la questione risiede, a mio avviso, nel fatto che una impostazione così impegnativa sia derivata da motivi di carattere del tutto sussidiario. Infatti, lo spostamento al primo posto della graduatoria di cui all'articolo 2751 dei crediti derivanti da lavoro subordinato, è stato ispirato da una semplice questione di stile, non sembrando di poter coerentemente accordare ad essi una preminenza così integrale come quella instaurata con l'articolo 2777, senza dare loro preventivamente una adeguata collocazione anche nell'elenco del quale facevano parte. A rigore, tenuto conto anche che l'ordine effettivo delle prelazioni è disciplinato dall'articolo 2778, e che i crediti in discorso sono stati trasferiti da questo articolo a quello precedente, nulla avrebbe vietato, in teoria come in pratica, di lasciare del tutto inalterata l'elencazione dell'articolo 2751, senza per questo pregiudicare in alcun modo l'efficacia giuridica del provvedimento a favore dei lavoratori subordinati. Purtroppo, questo non è stato fatto, richiamando l'attenzione su aspetti del tutto marginali, cosa per cui mi dolgo di avere, io stesso, contribuito, sostenendo, sia pure a tutt'altri fini, la precedenza delle retribuzioni dei professionisti sulle provvigioni degli agenti.

Confido, pertanto, che i colleghi vogliano convenire sulla opportunità di non snaturare la linearità della norma cui si intende dar vita, con la introduzione di elementi non necessari, non pertinenti ed obiettivamente criticabili. Mi auguro, di conseguenza, una ulteriore – e speriamo ultima – adesione a quanto da me proposto nei miei emendamenti: che ci si limiti cioè a spostare al primo posto dell'elencazione di cui all'articolo 2751 del codice civile i crediti relativi a rapporti di lavoro subordinato, lasciando inalterato, per le voci successive, l'ordine attualmente sancito dal codice.

DE FLORIO. Mi sia consentita una osservazione di carattere generale: spesso le discussioni non decantano, non migliorano il concetto informatore di un disegno di legge, ma finiscono con il modificare il contenuto innovatore della legge stessa.

Abbiamo già avuto altri esempi, e credo che anche la discussione di questa proposta di legge rappresenti un caso tipico di quanto ho detto. Dopo un esame di carattere generale venne nominato un comitato ristretto che ha avuto la possibilità di riunirsi solo una o due volte, e che successivamente ha finito con il disintegrarsi costringendo il relatore Pennacchini a ricorrere a una serie di contatti diretti con l'uno o con l'altro dei componenti il comitato stesso.

Vorrei, ora, ricollegarmi alle origini dei nostri lavoratori su questa proposta di legge e mi richiamo alla relazione originaria che il collega Pennacchini distribuì stampata e ritengo che in essa si limitasse soltanto a suggerire una conveniente impostazione sistematica alla più spregiudicata formulazione proposta dal deputato Cacicatore, mentre lo spirito della legge, nel suo complesso, era conforme alla norma costituzione, ed il concetto fondamentale dell'articolo 2060, veniva integralmente rispettato. Si trattava oltretutto, di riaffermare il carattere sociale e pubblicistico dei crediti di lavoro, tutelabili quindi al di sopra di ogni altro. Vi erano nella relazione distribuita a stampa dal deputato

Pennacchini, delle parole veramente apprezzabili, dei riferimenti che io e la mia parte politica, cioè comunista, condividevamo appieno. La discussione, però, ebbe luogo su argomenti non di fondo, ma soltanto marginali; in definitiva si parlò della estensione agli agenti dei privilegi accordati ai crediti per lavoro subordinato; oppure delle questioni relative ai mezzadri ed ai coloni. Tuttavia si poteva anche affermare che queste categorie non rientrassero nel riquadro di questo provvedimento che aveva, oltretutto, un carattere molto preciso. Erano questioni che, in un primo tempo, avevamo sorpassato, anche perchè, accettato un mio emendamento, si discuteva in adesione a quello spirito di collaborazione che si era instaurato quanto meno nelle due sole sedute del comitato ristretto, e noi avevamo abdicato alla nostra posizione più avanzata.

Più che altro, onorevole Pennacchini, vorrei rifarmi alle sue preoccupazioni di sistematica; le stesse che l'hanno indotta a presentare un testo riformato della proposta Cacicatore, nel quale viene espressamente stabilito un criterio innovatore che – mi sia consentito – costituisce un terremoto, sotto il profilo sistematico, estendendo questi privilegi anche agli immobili.

Un secondo testo, in cui questa posizione – in un certo senso – venne corretta facendo fulcro sull'articolo 2777 del codice civile è quello che oggi ci è stato proposto come base di discussione. È un testo che non è certo il risultato (l'ha detto correttamente il relatore) dei lavori di un comitato ristretto in quanto i suoi lavori sono stati ultimati in modo diverso dal solito, dato che le conclusioni rispecchiano il risultato di certi colloqui, di certe sollecitazioni, di certe preoccupazioni, che potrebbero anche essere accettabili, ma che non lo sono per noi. Tuttavia, ecco il relatore Pennacchini che nella nuova formulazione dell'articolo 2 affronta il profilo sistematico stabilendo che i crediti di lavoro sono preferiti ad ogni altro credito, eccetto quelli pignoratizi o ipotecari ma proprio questo costituisce – consentitemi l'espressione – una ingiuria alla sistematica del nostro codice.

Cominciamo, infatti, col dire che è vero che il diritto di prelazione è un attributo tradizionale per le ipoteche; però non bisogna credere che sia un attributo essenziale in quanto l'ipoteca, anche senza il diritto di prelazione, avrebbe ugualmente la sua funzione di garanzia nel momento in cui si affermasse la responsabilità del debitore, rendendo irrilevanti gli atti di alienazione che il debitore avesse compiuto successivamente alla contrazione del debito.

Onorevoli colleghi, quale è il criterio generale seguito dal codice civile? Quello stabilito dall'articolo 2748, e cioè che i crediti che hanno privilegio sugli immobili sono preferiti ai creditori ipotecari. Ora, tutto questo obbedisce ad un criterio direi generale, recepito, oltretutto, nella coscienza comune: cioè che i crediti di natura pubblicistica hanno una precedenza su quelli di tipo privatistico.

Ne consegue che con la modifica proposta dal relatore avremmo una situazione strana, e lo stesso relatore ci ha portato l'esempio perfettamente calzante della « morra cinese ». Quella dei crediti di lavoro è una questione in se sottile, che crea veramente condizioni di marasma nella nostra legislazione!

Nel sistema proposto i crediti di lavoro sono preferiti di fronte a quelli che godono di privilegio speciale sugli immobili; questo sarebbe pacifico, trattandosi di quelli tradizionalmente più tutelati proprio per la natura pubblicistica dei crediti di lavoro, e ciò sarebbe giusto in quanto, in una Repubblica fondata sul lavoro, è logico anteporre ad ogni altro questo tipo di credito.

Dobbiamo rilevare, però, che questi crediti di lavoro non sarebbero preferiti di fronte a quelli ipotecari per cui questi ultimi finirebbero con lo scavalcare i crediti di lavoro che, per tutto il resto, continuerebbero, invece, a godere di prelazione sugli stessi crediti ipotecari.

Sotto il profilo sistematico credo doveroso stabilire una graduazione dei privilegi, ma sarebbe un volere accrescere il già esistente caos affermando, ad esempio, che i crediti per tributi diretti hanno prelazione su quelli ipotecari. Quando, però, intervengano i crediti di lavoro questi non si collocano nella suddetta linea, ma invertono l'ordine generale salvando e dando la prelazione ai crediti ipotecari che, tuttavia, conservano la prelazione sugli altri crediti.

Quindi, sotto il profilo sistematico, si verrebbe a creare una situazione che non solo darebbe adito a sottilizzazioni da parte dei legali, ma creerebbe la premessa per una situazione veramente paradossale.

Bisogna avere il coraggio di dire certe cose e di stabilire due principi. Il primo, che mi sembra ormai consacrato, è quello della funzione sociale della proprietà. Il secondo che si vuole difendere e tutelare, con questa nuova legge, la preminenza dei crediti di lavoro su qualsiasi altro.

Non credo che accadrebbe un terremoto ed una paralisi nell'industria se si desse applicazione ai principi che vogliamo affermare. Credo, invece, che accresceremmo notevolmente il caos esistente nella nostra difficile, complessa e non lineare legislazione riguardo i privilegi dei crediti di lavoro presentando un emendamento che non fa che riproporre quella che era la ipotesi subordinata nella relazione a stampa del deputato Pennacchini, che non voleva toccare i sacri principi della sistematica.

Mi sono limitato soltanto a ricordare al relatore la sua impostazione originaria in omaggio ad una maggiore coerenza sistematica.

PENNACCHINI, *Relatore*. Rimango del parere del comitato.

DE FLORIO. La ringrazio e mi consenta di dire che non rimane neppure del parere del comitato. Capisco il suo imbarazzo di dover sostenere un articolo che, così com'è strutturato, è paradossale. Ma non sostiene il parere del comitato.

PENNACCHINI, *Relatore*. Io non ho detto questo...

DE FLORIO. Ma allora di chi è il parere che sostiene?

PENNACCHINI, *Relatore*. Di alcuni membri del comitato.

CACCIATORE. Vi sono stati gli onorevoli Bisantis, Lucifredi ed altri che hanno espresso certe loro opinioni...

PENNACCHINI, *Relatore*. Onorevole De Florio, poichè mi è sembrato di capire dalle sue parole che si è rilevata una certa incoerenza fra la mia posizione iniziale e la mia posizione di oggi, preciso che non si può parlare di incoerenza perché, sia per aver preso contatti con i membri del comitato ristretto, sia per il peso delle opinioni espresse nell'ultima riunione, io, come portavoce del pensiero della maggioranza ho sceverato le mie personali posizioni da quelle del comitato.

DE FLORIO. Sono lieto di trovare nelle sue parole il conforto alla giustezza delle mie tesi e delle mie preoccupazioni di carattere, per la verità, non strettamente giuridico.

Indubbiamente vi è una preoccupazione che rivendichiamo, quella di richiamare la attenzione di tutta la Commissione sulla sistematica oltraggiata da questo ultimo testo del comitato ristretto. Vi è, poi, anche un'altra preoccupazione: non posisamo continuare ad essere fedeli al codice che afferma determinati principi circa la preminenza dei crediti di natura pubblicistica su quelli privati, per poi capovolgere la situazione riguardo ad alcuni crediti di natura privata.

PRESIDENTE. Il deputato De Florio, insieme ad altri colleghi, ha presentato in questo momento un emendamento al secondo comma dell'articolo 2 sostitutivo della parola « eccetto » con la parola « anche ».

CACCIATORE. Avrei preferito che la mia proposta di legge fosse rimasta immutata ma, come vecchio parlamentare, so che ogni legge è frutto di compromessi e in questo caso il compromesso consente ugualmente di fare dei passi innanzi rispetto alle attuali norme del codice civile.

In linea di massima, quindi, mi dichiaro d'accordo con gli emendamenti proposti dal relatore, tranne su di un solo punto che preciserò.

Mi è di gran conforto il fatto che i crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato restino al primo posto. Per quanto riguarda il secondo posto, credo si debba chiarire la ragione perchè non vi si parli delle provvigioni di agenti di commercio.

Vediamo quali sono i punti fondamentali che sarebbero stati modificati rispetto a quelli contenuti nella proposta originaria. Io avevo proposto che i crediti di lavoro subordinato fossero preferiti anche a quelli ipotecari e privilegiati ma, in defintiva, anche se mi dispiace veder non accolta la mia proposta devo dire che non mi preoccupo molto perché vi è la legge fallimentare che, in certo modo, ci garantisce.

Infatti i numeri 3) e 4) dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, stabiliscono che sono revocati i pegni e le ipoteche costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti e non scaduti, ed i pegni e le ipoteche costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Ora, è molto raro il caso che un industriale ricorra a pegni od ipoteche in un periodo in cui non pensa al fallimento; a tali mezzi si ricorre quando si pensa all'eventualità di venir travolti da un fallimento. Ritengo che, da questo punto di vista, i crediti dei lavoratori siano tutelati e la loro posposizione non crei delle difficoltà.

Sin dall'inizio ho affermato che avrei preferito che la mia proposta di legge rimanesse immutata. Comunque, ritengo opportuno che i crediti dei lavoratori siano preposti ai creditori privilegiati sugli immobili. Oggi vi sono quaranta o cinquanta leggi che dispongono il privilegio per determinati crediti sugli immobili. Non ho mai compreso

perché, nella concorrenza dei tre crediti: ipotecario, privilegiato e del lavoratore, proprio il credito del lavoratore debba essere posposto al credito privilegiato.

Se nelle nuove norme che approveremo si affermerà la priorità del credito del lavoratore rispetto al credito privilegiato speciale, sarò pienamente d'accordo. Vorrei, però, che risultasse chiaramente che al credito del lavoratore sono preferiti soltanto i crediti ipotecari e pignoratizi; questo è più che sufficiente per garantire il credito del lavoratore.

Quanto alla questione dei crediti dei mezzadri e dei coloni, l'esperienza mi ha insegnato che quasi mai un imprenditore agricolo fallisce; in tutta la mia vita di professionista non ho mai avuto un caso di fallimento di un imprenditore agricolo.

Ripeto che è importante che il credito del lavoratore sia al primo posto per quanto riguarda i beni mobili e sia soltanto preceduto dai crediti pignoratizi e ipotecari per quanto riguarda i beni immobili.

Non sono contrario all'osservazione del relatore, cioè che il privilegio sugli immobili sia sussidiario al privilegio su beni mobili; mi sembra, questa, una norma elementare, e non voglio servirmi su due piatti! L'interessante è che il lavoratore sia soddisfatto sui beni mobili, e che nel caso in cui non vi sia capienza sui beni mobili, trovi una garanzia sussidiaria per i beni immobili. Il credito del lavoratore deve, cioè, godere di una specifica perferenza; soltanto il credito ipotecario e quello pignoratizio dovrebbero avere la precedenza su di esso.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi preoccupo per il meccanismo che ne verrebbe fuori. Il credito del lavoratore è privilegiato, ma non rispetto al pegno e all'ipoteca, che prevalgono su di esso, mentre alla loro volta soggiacciono ad altri titoli. Quindi, in caso di concorso di questi tre privilegi subentra quella quella situazione che con molta efficacia rappresentativa il relatore ha chiamato « morra cinese ».

CACCIATORE. A me, in definitiva, interessa sapere solo questo: tranne l'ipoteca ed il pegno, il credito del lavoratore sui beni immobili viene o non viene per primo?

PENNACCHINI. Però, per l'articolo 2748, del codice civile, i privilegi vengono prima dell'ipoteca; questa è la sistematica del codice.

CACCIATORE. Non mi interessa l'attuale sistematica del codice, a me interessa giungere a quanto ho detto prima.

PENNACCHINI. La situazione è questa: con le attuali, vigenti disposizioni e con questa nuova che stiamo per introdurre avviene che i crediti di lavoro, concorrendo con i privilegi immobiliari, sono preferiti a questi. Se privilegi immobiliari concorrono con privilegi ipotecari, sono preferiti i privilegi immobiliari. Se abbiamo crediti di lavoro che concorrono con privilegi ipotecari, sono preferiti questi ultimi.

Considerando cioè i crediti di lavoro, i privilegi immobiliari e quelli ipotecari, non hanno una rigida graduazione, né un ordine preciso per stabilire le precedenze, ma solo una alternatività di precedenze a seconda dei casi che possono avvenire.

Cioè si hanno queste situazioni: il credito ipotecario prevale sul credito di lavoro; il credito immobiliare prevale su quello ipotecario; il credito di lavoro prevale su quello immobiliare, per cui quando vi sia la concorrenza di due soli tipi di credito la soluzione è chiara. Ma nella ipotesi del concorso contestuale di tutti e tre i tipi di credito non vi è soluzione possibile, e non so in qual modo un magistrato potrà applicare queste norme!

Le osservazioni del deputato De Florio, dal punto di vista della pratica applicazione della norma, sono fondate.

Ho già cercato di rendere chiaro il mio pensiero, ma occorre tener presente una quantità di norme del codice civile e la materia già di per se è piuttosto ostica.

Che cosa succederà con l'applicazione dell'emendamento secondo cui i crediti di lavoro sono preferiti ai crediti immobiliari, secondo quanto ha indicato il deputato De Florio?

Ci troviamo di fronte ad una situazione per cui i crediti di lavoro prevalgono sui crediti privilegiati, mentre cedono di fronte ai crediti ipotecari. Tuttavia i privilegi immobiliari che avevano ceduto di fronte ai crediti di lavoro prevalgono sui crediti ipotecari che erano posposti ai crediti di lavoro. In altri termini quando si presenta un credito di lavoro, questo ha preferenza rispetto al privilegio immobiliare che è in concorrenza.

DE FLORIO. A mio avviso, in questo modo la materia è così congeniata per cui nel gioco dei vari concorsi si arriva all'annullamento delle norme: il credito di lavoro prevale sul privilegio immobiliare, che prevale sul credito ipotecario e quest'ultimo, a sua volta, prevale sul credito di lavoro. In pratica, un caso del genere sarà insolubile per qualsiasi magistrato !

CACCIATORE. Tutto questo in base a quale disposizione avviene?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In base alla norma dell'articolo 2748 del codice civile per cui il privilegio speciale immobiliare, salvo diverse disposizioni di legge, prevale sulla ipoteca.

Nell'articolo 2777, modificato secondo il testo oggi proposto dal relatore, stabiliamo che il credito di lavoro ha preferenza sul privilegio speciale immobiliare, ma non ha preferenza sul credito ipotecario e a sua volta è superato dal privilegio speciale immobiliare.

CACCIATORE. Dobbiamo formulare una norma precisa per stabilire chiaramente che il credito del lavoratore, che ha privilegio sull'immobile, è superato solo dall'ipoteca.

PRESIDENTE. Il problema consiste o nel lasciare le cose come stanno attualmente nel codice o scegliere la soluzione suggerita dal relatore Pennacchini e concretizzata nell'emendamento De Florio.

Il deputato Cacciatore, mi sembra, non sia d'accordo su questo punto: però le sue preoccupazioni e perplessità traggono causa dalle conseguenze di carattere economico che potrebbero derivare al lavoratore, più che da una questione di sistematica o di coordinamento legislativo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PENNACCHINI, *Relatore.* Mi pare che il nostro Presidente abbia ben precisato i termini della situazione. Non c'è dubbio che il sistema che abbiamo escogitato offre il fianco a critiche che io stesso, per primo, ho espresso nel corso del mio intervento appellandomi ai colleghi della Commissione affinché dessero il loro parere su questo punto. La discussione, mi sembra, ha sufficientemente chiarito quale sarebbe la situazione che, in pratica, deriverebbe dall'approvazione di questo emendamento.

Non si tratta di anteporre o di posporre una o l'altra o la terza delle ipotesi ma di esporre una forma, per cui si arrivi alla situazione di annullamento reciproco dei vari crediti qualora il privilegio da cui sono assistiti dovesse prevalere su altri privilegi che alla loro volta cedono di fronte ai primi.

Mi rendo perfettamente conto che con una norma di questo genere offriamo il fianco ad una notevole quantità di controversie e, soprattutto, si crerebbe « una normazione » senza possibilità di uscita.

Siamo, quindi, di fronte all'alternativa di non fare nulla o di modificare il codice in base alla originaria proposta, di dare la preminenza ai crediti di lavoro rispetto a tutti gli altri crediti salvo le spese di giustiza.

Questo secondo caso, è stato ampiamente dibattuto ed esaminato in ogni suo particolare e su di esso tutti hanno espresso, direttamente od indirettamente, il proprio punto di vista.

Gli organi tecnici del ministero hanno illustrato il loro parere mettendo in evidenza l'estrema pericolosità di una simile disposizione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La proposta di legge al nostro esame è stata oggetto di una discussione approfondita durante il corso di varie sedute e più volte ho espresso in merito le perplessità che il Governo nutre in merito alla approvazione di una riforma parziale del sistema delle garanzie nel nostro codice civile.

Anche oggi desidero porre in rilievo la inopportunità di una riforma limitata che non consente quella necessaria visione di insieme che, proprio per questo, determina molte delle incongruenze emerse dalla odierna discussione.

La prima posizione del Governo è, quindi, quella, di rinviare il seguito della discussione. Tuttavia, intervenendo nella discussione, a titolo personale, mi ero permesso di far notare come l'unica via, per risolvere il problema di assistere i crediti di lavoro con una garanzia effettiva, fosse quella di ancorare il privilegio immobiliare (nel momento in cui si costituisce) ad un bene o ad un complesso di beni determinati ed individuati e, a questo proposito, suggerii di studiare la possibilità di collegarci ai beni dell'azienda, tralasciando di esaminare e discutere le conseguenze di carattere economico e quelle genericamente politiche che, in questa sede, non ritengo opportuno affrontare. Richiamo questo precedente perché è importante ai fini di una precisazione dell'atteggiamento del Governo sul problema centrale che è, poi, quello della modifica dell'articolo 2777, sul quale hanno manifestato le loro osservazioni i deputati Pennacchini e De Florio.

Desidero richiamare brevemente la dottrina del privilegio del nostro codice. Il privilegio è una garanzia generica dell'obbligazione che conferisce al creditore una prelazione nei confronti dei crediti non muniti di garanzia. Si distingue nel nostro codice un privilegio generale ed un privilegio speciale. Il primo cade su tutti i beni mobili del debitore e, come giustamente ha dichiarato poco fa il reputato De Florio, non esiste nel nostro sistema un privilegio generale immo-

biliare. Esiste soltanto un privilegio generale mobiliare che si costituisce *ope legis* in base alla natura del credito. Il privilegio speciale, invece, cade su determinati beni del debitore e può essere sia mobiliare che immobiliare e si costituisce mediante iscrizione.

Ora, mentre il privilegio generale non ha carattere reale avendo natura mobiliare, per cui si perde in caso di alienazione del bene, il privilegio speciale, invece, ha carattere reale e può esercitarsi in pregiudizio dei diritti del terzo, purché questi siano sorti posteriormente. Questo spiega *la ratio* dell'articolo 2714.

Ora, se questo è il sistema, è chiaro, che non possiamo introdurre un nuovo tipo di privilegio come, ad esempio, quello generale immobiliare e ciò, non tanto per la novità che rappresenta, quanto perché rischiamo di determinare delle anomalie nella più ampia sistematica dell'assistenza delle garanzie effettive che è l'unica a dare una efficace tutela ai diritti.

Più volte ho ricordato che affermare (come inevitabilmente si deve affermare se si segue una logica siffatta) che il credito di lavoro ha precedenza sul credito pignoratizio ipotecario significa non soltanto affermare qualcosa di aberrante sul piano della sistematica ma anche fare un'affermazione di principio che, nella pratica, può risultare di fatto « disarmata » perché questo privilegio generale che si viene a costituire non ha la forza di inseguire il bene. Tale forza, invece, assiste l'ipoteca ed il pegno caratterizzati dalla determinazione e specificazione del bene stesso, sì da poterlo inseguire anche presso i terzi quando siano intervenuti atti di disposizione del titolare.

Per questo motivo si è proposto di introdurre un privilegio, una precedenza o una prelazione del credito di lavoro su tutti gli altri privilegi tranne che sull'ipoteca. Però, così facendo, si cade nel « rovescio della medaglia » perché questo privilegio generale immobiliare, in quanto tale, dovrebbe essere assistito dalle caratteristiche di aggressione anche sui beni immobili e, quindi, da questo punto di vista, rientrarne nella categoria di quei privilegi immobiliari che, invece, devono « precedere » l'ipoteca e non « cedere ».

Questo è il ragionamento senza via di uscita. In fondo se si trattasse di modificare l'articolo 1 della proposta di legge il discorso si ridurrebbe ad un esame di opportunità come quello di anteporre o posporre, ad esempio le spese funerarie. Tuttavia, in sede di priorità dei privilegi immobiliari, senza cambiare la natura delle garanzie che assistono i crediti di lavoro, il governo non solleva alcuna obiezione perché questi crediti siano collocati al primo posto della scala delle priorità salvo ad accettare quanto suggerito dal relatore Pennacchini circa la modifica di questa graduazione anche perché questi crediti hanno un carattere umanitario che meritano una più attenta considerazione.

Ma sul problema concernente i crediti di lavoro il Governo non ha da fare obiezioni, in quanto con l'articolo 1 della proposta di legge ci si limita a spostare la collocazione del privilegio mobiliare che, nel nostro sistema, assiste i crediti di lavoro.

Il problema, invece, nasce per gli altri articoli, soprattutto per l'articolo 2777, proprio per quei motivi che ho enunciato in quanto se si vuol essere logici non si può cadere in quel complicato intreccio di interferenze, che è stato qui descritto, per cui si dovrebbe affermare che il credito di lavoro precede addirittura il pegno e l'ipoteca. Così facendo si verrebbe a creare un istituto completamente nuovo, quello, cioè, del privilegio generale immobiliare, istituto sconosciuto al codice e, peraltro, privo di effetti pratici perché il sistema del codice e – dico di più – la realtà stessa delle cose umane, non consentono a questo privilegio immobiliare di inseguire un bene, così come avviene nel caso del pegno e dell'ipoteca.

Nelle precedenti sedute sono state avanzate altre valutazioni sulle quali, ora, non mi soffermo, anche se debbo farmi carico di comunicare il parere espresso dai ministeri delle finanze e dell'industria che hanno fatto presenti le perplessità che scaturirebbero dall'approvazione di un testo di questo genere, peraltro non molto preciso, data l'incidenza che potrebbe avere sulla vita delle aziende privando, anche, di una certa tutela taluni crediti dello Stato. Ma queste sono valutazioni soprattutto politiche che sono riassorbite dalla valutazione di fondo, per cui il Governo non si sente di accogliere una disposizione di questo genere.

Da parte del Governo si potrebbe accettare una modifica dell'articolo 2751, che ponga i crediti di lavoro al primo posto nello ordine dei privilegi.

Il Governo non vede come si possa uscire dalle antinomie che sorgono e dalle contraddizioni in cui si verrebbe a cadere nel momento in cui si volesse affrontare l'altro problema: pertanto il Governo non si sente di accogliere le soluzioni proposte; non quella

attuale che, al nostro esame, appare intrisa di contraddizioni evidenti, qui chiaramente prospettate, né l'altra cioè il ripristino della vecchia impostazione, per motivi di ordine sistematico che già avevo fatto presente e che ora ho ribadito. Devo, pertanto, esprimere tutte le perplessità del Governo sulle altre parti del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, agli articoli.

L'articolo 1 della proposta di legge è del seguente tenore:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2748 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se la legge non dispone altrimenti, ed a meno che non si tratti dei crediti di cui all'articolo 2751, nn. 1 e 2, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizo del creditore pignoratizio »

Questo articolo è stato disatteso dal comitato ristretto nella elaborazione del nuovo testo.

Chiedo al proponente Cacciatore se insista su questo articolo.

CACCIATORE. Non insisto signor Presidente.

PRESIDENTE: L'articolo 2 della proposta Cacciatore è del seguente tenore

ART. 2.

L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1°) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi dalla cessazione del rapporto e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2°) le provvigioni dovute per gli ultimi sei mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

3°) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

4°) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

5°) le somministrazioni di vitto, vesti ed alloggio nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultmi sei mesi;

6°) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno, a partire dal compimento dell'atto finale;

7°) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

Il comitato ristretto ha modificato il testo di questo articolo nel seguente modo:

AART. 1.

L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Crediti per retribuzioni, spese funebri, di infermità, alimenti.* Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinati per l'anno precedente la cessazione del rapporto e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno antecedente l'atto finale;

3) le provvigioni dovute per gli ultimi sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto di agenzia e le indennità dovute per la cessazone del rapporto medesimo;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovute per legge;

5) le somministrazioni di vitto, alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

6) le spese d infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

7) le spese funebri necessarie secondo gli usi ».

PENNACCHINI, *Relatore*. Propongo di modificare l'articolo 1 del testo del comitato ristretto nel senso di collocare al primo punto, nell'ordine dei privilegi, i crediti di lavoro, facendo seguire gli altri privilegi nell'ordine in cui attualmente sono indicati nel codice civile all'articolo 2751.

Il nuovo testo che propongo è il seguente:

ART. 1.

L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Crediti per retribuzioni, spese funebri, di infermità, alimenti* ». Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per

l'anno antecedente la cessazione del rapporto e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

5) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera ntellettuale dovute per l'ultimo anno;

6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

CACCIATORE. Non sono d'accordo sulla proposta del relatore. Dopo i crediti di lavoro sono posti quelli per spese funebri: dato che, in merito, tutti questi servizi sono municipalizzati non credo che una simile prelazione sia necessaria.

Vi sono, poi, i crediti per spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore. È vero che vi sono gli ospedali, ma se taluno si fa ricoverare in una clinica ove paga una retta di 10 mila o 15 mila al giorno, non è detto che le conseguenze debbano sopportarle i creditori.

PENNACCHINI, *Relatore*. Non si possono considerare casi specifici; la legge ha portata generale.

CACCIATORE. Mi preoccupo che colui il quale stia per fallire possa appigliarsi alla norma che stiamo discutendo; esso, infatti, negli ultimi mesi, già sapendo di dover essere dichiarato fallito, potrà farsi ricoverare nella clinica più lussuosa a danno, degli altri creditori.

Non vorrei, in sostanza, mortificare il credito dei professionisti, dei rappresentanti e dei viaggiatori.

Sono contrario al testo del relatore Pennacchini e chiedo che sia approvato l'articolo nella formulazione di cui al testo proposto dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Avverto che, per quanto riguarda il testo del comitato ristretto, vi è il parere favorevole del relatore e quello del Governo limitatamente al punto primo, mentre sia il relatore quanto il Governo sono contrari al collocamento delle precedenze come indicate nell'articolo 1 del testo del comitato ristretto.

PENNACCHINI, *relatore*. Desidero pregare il deputato Cacciatore di esaminare la opportunità di accedere alla mia proposta. Sul primo punto siamo tutti d'accordo, dato che riteniamo che le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato debbono precedere tutti gli altri crediti; per quanto riguarda gli altri crediti penso che non sia opportuno stabilire un nuovo ordine di privilegi. Si tratta, infatti, di privilegi e non di prelazione, dato che la prelazione è stabilita dall'articolo 2778 del codice civile. Per queste considerazioni ritengo non opportuno introdurre ulteriori modifiche all'ordine fissato dal codice civile. Dobbiamo, inoltre, considerare che molte leggi, fra cui anche la legge fallimentare, fanno specifico riferimento all'ordine di privilegi stabiliti in questo articolo base, per cui ogni più incidente mutazione dell'ordine dei vari privilegi potrebbe determinare delle ripercussioni o delle implicazioni forse superiori alla nostra stessa volontà. Vi sono anche delle considerazioni di carattere umanitario che vanno tenute presenti. Spero che il deputato Cacciatore voglia accedere alla mia proposta.

CACCIATORE. Dichiaro, che voterò a favore del testo proposto dal relatore Pennacchini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nella seguente formulazione proposta dal relatore Pennacchini:

L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Crediti per retribuzioni, spese funebri, di infermità, alimenti* ». Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i credit riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per l'anno antecedente la cessazione del rapporto e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

5) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

(*È approvato*).

Nel testo presentato dal deputato Cacciatore, agli articoli 3, 4 e 5 erano previste delle modifiche nel senso che dopo l'articolo 2755 del codice civile veniva proposta l'aggiunta di un articolo 2775-*bis;* dopo l'articolo 2770 veniva aggiunto un articolo 2770-*bis* e si apportavano, quindi delle modifiche all'articolo 2776. Il testo dei tre articoli è il seguente:

ART. 3.

All'articolo 2775 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 2775-*bis*:

(*Crediti per retribuzioni e provvigioni*).

« I crediti elencati nell'articolo 2751, n. 1 e n. 2, hanno privilegio sui mobili tutti del debitore ».

ART. 4.

All'articolo 2770 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 2770-*bis*:

(*Crediti per retribuzioni e provvigioni*).

« I crediti elencati nell'articolo 2751, nn. 1 e 2, hanno privilegio sugli immobili tutti del debitore ».

ART. 5.

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I crediti indicati dall'articolo 2751 nn. 3, 4, 5, 6 e 7, nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari ».

Il comitato ristretto nel testo proposto alla Commissione li ha disattesi. Onorevole Cacciatore, insiste su quanti articoli?

CACCIATORE: Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 del testo del comitato ristretto.

« L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Preferenza delle spese di giustizia e dei crediti di lavoro* ». I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.

I crediti di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti, subordinatamente ai crediti per spese di giustizia, ad ogni altro credito eccetto quelli pignoratizi o ipotecari.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti ai privilegi per le spese di giustizia e per i crediti di lavoro di cui ai paragrafi precedenti ».

Il relatore Pennacchini ha presentato una altra formulazione di questo articolo apportando delle modifiche al comma secondo. Do lettura dell'articolo nella sua nuova formulazione.

« L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Preferenza delle spese di giustizia e dei crediti di lavoro* ». I crediti per spese di giustizia enunciate dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.

I crediti di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario, eccettuati quelli per spese di giustizia.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti ad ogni altro credito, sono sempre proposti ai privilegi per le spese di giustizia e per i crediti di lavoro di cui ai paragrafi precedenti ».

Questo articolo rappresenta il punto centrale di tutta la materia in discussione e gli orientamenti dei commissari e del Governo sono apparsi divergenti. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di accettare di considerare la opportunità di un breve rinvio di questa discussione in modo da permetterci di esaminare a fondo i molteplici problemi emersi nel corso dell'odierna seduta.

CACCIATORE. Desidero far rilevare che abbiamo di fronte a noi un calendario di lavori molto denso; ritengo, quindi, che sia meglio continuare oggi la discussione, perché, in caso contrario, temo che l'approvazione del provvedimento andrebbe molto per le lunghe. Possiamo proseguire questa nostra discussione anche se il Governo ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Non ho ricevuta alcuna richiesta formale di rinvio. La mia proposta aveva un carattere di semplice sondaggio. Prego il relatore Pennacchini di illustrare la

portata di questo articolo anche in riferimento al testo da lui presentato.

PENNACCHINI, *Relatore*. Signor Presidente credo che i termini del dilemma siano ormai chiariti: o si approva il testo dell'articolo da me proposto, cioè si antepongono i crediti di lavoro a tutti gli altri crediti ad eccezione di quelli per spese di giustizia e, quindi, si antepongono anche i crediti assistiti da pegno o ipoteca, oppure conviene lasciare le cose come stanno.

In altri termini, dall'orientamento emerso in sede di discussione generale debbo dedurre che la Commissione è contraria allo emandamento che antepone i crediti di lavoro a tutti gli altri crediti eccetto quelli per spese di giustizia e quelli pignoratizi ed ipotecari, in quanto, come abbiamo visto, ci si aggroviglierebbe in un circolo vizioso. L'alternativa, dunque, a questo punto, sta tra il non modificare nulla e l'anteporre i crediti di lavoro a tutti gli altri crediti eccettuati quelli per spese di giustizia.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei brevemente precisare la posizione del Governo: indubbiamente in questa materia incidono anche valutazioni di carattere economico, politico e finanziario che altri ministeri ci hanno fatto pervenire, che ho già espresso in questa sede, valutazioni che nella precedente seduta sono state portate in questa aula dai deputati Lucifredi e Bisantis. Non si tratta, quindi, di preoccupazioni astratte ma sono corrispondenti a reali situazioni.

Questa mattina ho già fatto presente che il punto di vista del Ministero di grazia e giustizia, più che essere influenzato da queste valutazioni – che indubbiamente hanno il loro peso – è motivato dal fatto che la prima parte della proposta di legge Cacciatore (per la quale io non a caso avevo espresso parere favorevole) non muta il sistema in atto nel codice civile in quanto il credito di lavoro resta assistito da un privilegio generale mobiliare e si limita a spostare l'ordine di precedenza del medesimo rispetto agli altri privilegi; mentre la seconda parte muta radicalmente la sistematica del codice e introduce...

CACCIATORE. Non è una tragedia..!

MISASI, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustigia*. Sto precisando i motivi che hanno indotto il Governo ad assumere una determinata posizione, motivi che non sono di contrasto sociale o di accettazione acritica di esigenze e suggerimenti del mondo economico, ma sono necessità di rispetto della sistematica del codice, in quanto si introduce un istituto del tutto nuovo come sarebbe il privilegio generale immobiliare, figura sconosciuta al nostro sistema e che, per giunta, viene introdotto come un privilegio che dovrebbe essere preferito ed avere la preferenza sui privilegi immobiliari speciali e sui crediti pignoratizi e ipotecari. Inoltre, questo nuovo istituto diventa e rimane mera affermazione di principio in quanto non si riesce a vedere come sarà possibile, nella pratica, far sì che questo privilegio generale immobiliare possa inseguire, con le caratteristiche che sono proprie dell'ipoteca e del pegno, i beni presso i terzi.

Si tratta, quindi, non solo di un articolo che introduce un istituto del tutto nuovo ma anche di un articolo che rischia di essere del tutto inefficace non dando, praticamente, quella tutela, che si vuole raggiungere, ai crediti del lavoratore.

Questa tutela, per ora, con una riforma parziale, si può solo affermare in sede di articolo 1, spostando l'ordine della graduazione. Per il resto bisognerebbe studiare una riforma più organica che tenga conto di tutti gli elementi, armando le disposizioni che andiamo a proporre di effettiva efficacia pratica, cosa che a nostro avviso non si è riusciti a conseguire con l'attuale articolo.

DE FLORIO. Se accettiamo il principio che i crediti di lavoro hanno soltanto una tutela, una preferenza, sui mobili del debitore e non ne accordiamo alcuna sugli immobili, facciamo un gioco non molto leale nei confronti di coloro che dovremmo tutelare perché, in definitiva, verremmo ad accordare un privilegio, una prelazione, una garanzia sostanzialmente fittizia e, comunque, non certamente seria.

Quindi, o abbiamo il coraggio di affermare che i crediti di lavoro, in base ai principi della Costituzione ed in base ai principi stabiliti dall'articolo 2060 del codice civile, sono privilegiati rispetto a tutti gli altri, traendone le logiche conseguenze e ciò significa accettazione della proposta di legge Cacciatore pur nella formulazione proposta dal relatore Pennacchini; o, viceversa, non abbiamo questo coraggio ed allora non dobbiamo adagiarci nella ipocrisia di una tutela sui mobili che non avrebbe, in pratica, che un valore assolutamente secondario e marginale.

Il Governo ci dice che potrebbe anche, eventualmente, non farsi portavoce delle preoccupazioni di altri ministeri – che a me sembrano infondatamente catastrofiche – tut-

tavia avanza ancora la solita preoccupazione di ordine sistematico.

Mi permetto di far osservare al rappresentante del Governo che, in definitiva, non introduciamo alcuna forma di privilegio generale sugli immobili. D'altra parte questo privilegio è già contemplato nel codice, quindi la pretesa rivoluzione sistematica è già attuata. Il rappresentante del Governo mi consenta di rilevare che vi è, sostanzialmente, una contraddizione nella sua affermazione; da una parte egli afferma che vi sarebbero dei creditori ipotecari i quali si sentirebbero privi di una efficace tutela, di fronte all'irrompere di questi crediti di lavoro, sulla concorrenza delle preferenze (e questa potrebbe essere una ragione valida); dall'altra parte, il relatore osserva che, in ogni caso, il principio che noi affermiamo avrebbe una dubbia validità.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho più volte proposto di mettere allo studio l'ipotesi di costruire un privilegio speciale immobiliare, a tutela del lavoratore, sui beni dell'azienda.

Credo che dagli atti delle nostre discussioni questa mia affermazione risulti ben chiara; quindi non si può negare che l'atteggiamento del Governo sia un atteggiamento coerente.

DE FLORIO. Evidentemente il sottosegretario con la sua proposta mirava a dare un contenuto più sostanziale alla tutela del credito dei lavoratori; però questo progetto, – anche se detto in maniera generica – non ben articolato, di voler dare in un futuro, un contenuto più concreto verrebbe ad avere una importanza notevole. Questo è indiscutibile. Ci troviamo di fronte alla prospettiva di svuotare completamente di contenuto questa proposta di legge, soltanto perché vi è la possibilità che in un futuro si possa studiare una forma di privilegio speciale sugli immobili.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non in futuro, ma subito, qui, in Commissione.

DE FLORIO. Si avrebbero senz'altro delle obiezioni da parte dei ministeri interessati, in quanto si tratterebbe di una forma di privilegio specifico su determinati immobili, sui quali potrebbe essere già accesa un'ipoteca. Non solo, ma si finirebbe per insistere e, cioè, limitare la scelta solo su quegli immobili sui quali è più facile accendere una ipoteca. In definitiva credo che la soluzione prospettata dal Governo ci esporrebbe, forse in misura maggiore, a quelle critiche che vengono dai ministeri economici.

In definitiva se non abbiamo il coraggio di affermare il principio che la tutela deve essere estesa anche con garanzia sugli immobili, è assolutamente inutile approvare questa proposta di legge.

Concludo facendo mio l'emendamento del collega Pennacchini.

CARIOTA FERRARA. Dichiaro che il mio gruppo voterà contro.

CACCIATORE. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal collega Pennacchini e, in subordine, qualora l'emendamento stesso non venisse approvato, sono favorevole, facendo così, mie le preoccupazioni del Governo e dei colleghi Lucifredi e Bisantis, alla seguente formulazione dell'articolo 2, che è, poi, quella del comitato ristretto:

« *Preferenza delle spese di giustizia e dei crediti di lavoro.* I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.

I crediti di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti, subordinatamente ai crediti per spese di giustizia, ad ogni altro credito eccetto quelli pignoratizi o ipotecari.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti ai privilegi per le spese di giustizia e per i crediti di lavoro di cui ai paragrafi precedenti ».

I colleghi ed il Governo sanno come esistano già privilegi generali sugli immobili, privilegi non inseriti nel codice ma contemplate da leggi speciali. Per quale ragione, stando così le cose e dal momento che non creeremmo niente di nuovo, non ci è possibile inserire in questa proposta di legge un privilegio generale a favore dei lavoratori?

Per quanto concerne gli emendamenti, faccio presente che, ove non venisse accolto quello presentato dal relatore Pennacchini e fatto proprio dal deputato De Florio, darei il mio voto favorevole al testo formulato dal comitato ristretto, anche se questo ultimo non tutela interamente i diritti dei lavoratori; però, qualcosa, nell'interesse di quest'ultimi, pur sempre prevede.

D'altronde, non riesco a capire perché i colleghi della maggioranza si dimostrino contrari a questo testo del comitato ristretto quando esso non è se non la conseguenza delle osservazioni formulate dai deputati Lucifredi e Bisantis. A me sembra che tutto questo

significhi veramente non voler concludere. Poi, magari, si andrà sulle piazze a parlare di giustizia e di sicurezza sociale !...

PRESIDENTE. Esistono due formulazioni di questo articolo: quella proposta dal comitato ristretto per cui i crediti di lavoro sono preferiti, subordinatamente ai crediti per spese di giustizia, ad ogni altro credito eccetto quelli, ipotecari e pignoratizi.

Vi è, poi, il testo dell'emendamento Pennacchini fatto proprio dal collega De Florio, dove si stabilisce che i crediti di lavoro sono anteposti ai crediti pignoratizi ed ipotecari.

Se questo testo venisse approvato, (emendamento sul quale il Governo ha espresso il parere contrario) avremmo una strutturazione giuridica di un certo rilievo; se, invece, dovesse essere approvato la formulazione del comitato ristretto, tutti abbiamo convenuto che si creerebbe una situazione equivoca. Il Governo è contrario al testo Pennacchini-De Florio, che porrò immediatamente in votazione, per ragioni di ordine giuridico ed economico, e contrario al testo del comitato ristretto per ragioni di strutturazione.

Do lettura e pongo in votazione il testo dell'articolo 2 nella formulazione proposta dal relatore Pennacchini e fatta propria dal deputato De Florio...

DE FLORIO. Onorevole Presidente, chiederei la sospensiva...

PRESIDENTE. Siamo ormai in sede di votazione, non è più possibile.

MARICONDA. Desidererei proporre un emendamento al testo del comitato ristretto. Anziché escludere i crediti pignoratizi, vorrei proporre di farli concorrere in proporzione del rispettivo importo...

PRESIDENTE. Onorevole Mariconda, non è più possibile, ripeto che siamo in sede di votazione.

Pongo, dunque, in votazione l'emendamento proposto dal relatore, Pennacchini, sostitutivo dell'articolo 2 del testo proposto dal comitato ristretto e fatto proprio dal deputato De Florio:

« L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Preferenza delle spese di giustizia e dei crediti di lavoro* ». I crediti per spese di giustizia enunciate dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.

I crediti di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario, eccettuati quelli per spese di giustizia.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti ai privilegi per le spese di giustizia e per i crediti di lavoro di cui ai paragrafi precedenti.

(*Non è approvato*).

Passiamo, quindi, alla votazione dell'articolo 2 di cui al testo del comitato ristretto. In merito, il Governo ha già espresso parere contrario ed altrettanto ha fatto il relatore Pennacchini. L'articolo in questione è così formulato:

« L'aricolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Preferenza delle spese di giustizia e dei crediti di lavoro* ». I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.

I crediti di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti, subordinatamente a crediti per spese di giustizia, ad ogni altro credito eccetto quelli pignoratizi o ipotecari.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti ai privilegi per le spese di giustizia e per i crediti di lavoro di cui ai paragrafi precedenti ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Passiamo al successivo articolo 3 di cui al testo del comitato ristretto. Ne do lettura:

ART. 3.

« I nn. 13 e 14 dell'articolo 2778 del codice civile sono così sostituiti:

« 13) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti è preferito quello del mezzadro o colono;

14) i crediti per spese funebri, di infermità, per somministrazioni, provvigioni o alimenti,, e quelli restanti per retribuzioni ed indennità nell'ordine indicato nell'articolo 2751 ».

PENNACCHINI, *Relatore*. Per quanto concerne questo articolo non resta in vita che la parte relativa al n. 13 dell'articolo 2778

del codice civile. La parte concernente il n. 14, date le votazioni effettuate, è preclusa.

PRESIDENTE. L'articolo 3 rimarrebbe, dunque, così formulato:

ART. 3.

Il n. 13 dell'articolo 2778 del codice civile è così sostituito:

« 13) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti è preferito quello del mezzadro o colono ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Dichiaro di rimettermi, per quanto concerne questo articolo, alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

DE FLORIO. Chiedo a nome di un decimo dei componenti della Camera, la sospensione della discussione e la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. La richiesta del deputato De Florio, pervenutami per iscritto, è corredata dal prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla segreteria della Camera.

Sospendo, pertanto, la discussione della proposta di legge.

La seduta termina alle 13,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO